



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**VERBALE DELLA SEDUTA DELL' 11.06.2020 CONVOCATA ALLE ORE 09.30
congiuntamente con la
Commissione Consiliare 6[^] 'Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Mobilità e Traffico,
Politiche per l'Arredo Urbano e la Valorizzazione dei Centri storici' e la Commissione
Consiliare 8^a 'Difesa del Suolo, Politiche per la Tutela dell'Ambiente, Protezione Civile,
Sicurezza Urbana e Polizia Municipale'**

O.D.G.:

- 1. Piani Attuativi dei Bacini estrattivi-scheda 15-: avvio esame osservazioni;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Per la Commissione Consiliare 3[^], sono presenti: la presidente Nives Spattini e i consiglieri Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Daniele Del Nero, Marzia Gemma Paita, Gianenrico Spediacci e Massimiliano Bernardi.

Per la Commissione Consiliare 6[^], sono presenti: il presidente Daniele Raggi e i consiglieri Franco Barattini, Giovanni Montesarchio, Elisa Serponi, Francesca Rossi, Luca Barattini, Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini) e Massimiliano Bernardi.

Per la Commissione Consiliare 8[^], sono presenti: il presidente Giovanni Montesarchio e i consiglieri Daria Raffo, Daniele Raggi, Elisa Serponi, Nives Spattini, Luca Barattini, Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini) e Lorenzo Lapucci.

Alla seduta presenziano il vicesindaco Matteo Martinelli, gli assessori Maurizio Bruschi e Sarah Scaletti, i dirigenti Michele Bengasi e Giuseppe Bruschi, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma e la funzionaria Nicoletta Migliorini.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

La seduta ha inizio alle ore 9.45.

I Presidenti delle Commissioni, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.

L'assessore Bruschi invita i tecnici a proseguire l'esame delle osservazioni presentate.

La funzionaria Migliorini illustra la richiesta dell'osservazione n. 108: "chiede: Fermo restando le osservazioni in premessa e nella parte seguente: 1. di integrare il QCSE con la ricognizione delle royalties derivanti dal canone di concessione e contributo di estrazione unitamente alla loro destinazione e, per questa via misurare il relativo contributo all'economia locale e integrare in tal senso il QCSE (lettere a) e b) della premessa) 2. di integrare il QCSE con la ricognizione del contributo locale delle imprese della filiera in termini di indotto per numero di imprese, addetti e relativa quantificazione del contributo economico su dati aziendali o di altra fonte e, per quanto possibile, nei termini rappresentati dal Rapporto Economia 2012 di cui in premessa 3. di integrare il QCSE con il censimento quantitativo e ubicazionale delle imprese esistenti e attive sul territorio comunale al fine di individuare lo stato delle filiere strutturate (escavazione, trasformazione e commercio) e non strutturate sul territorio comunale e le relative potenzialità di sviluppo aziendale e territoriale 4. di integrare il QCSE con la ricognizione sullo stato reale dell'occupazione nei termini di cui in premessa 5. di integrare il QCSE con il calcolo della materia complessivamente estratta sulla base della ricognizione degli atti presenti presso gli uffici comunali 6. di integrare e, per l'effetto, ripubblicare il QCSE".

Il dirigente Bruschi illustra l'istruttoria tecnica dell'osservazione n. 108 che ne motiva il mancato accoglimento "il PABE e il suo dimensionamento non si basa esclusivamente sullo studio in oggetto.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

In particolare il metodo di calcolo delle quantità sostenibili, come anche descritto nella relazione illustrativa, ha utilizzato lo storico delle produzioni della Regione affiancato da un ulteriore metodo che ha tenuto in considerazione le rese in blocchi. Inoltre è stato introdotto sistema di premialità (art. 40) che, pur tenendo conto anche degli indicatori elaborati dallo studio socio economico dell'Istituto IRTA – Leonardo di Pisa, si basa sulla valutazione di soluzioni progettuali di compensazione socio-economica, ambientale e paesaggistica volte all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo di filiere connesse al mondo del lapideo, anche non strettamente connesse alle fasi estrattive. In tal senso si sviluppa pertanto il concetto di filiera corta e la fattiva ricaduta sul territorio locale della risorsa lapidea e dell'indotto dell'attività estrattiva”.

Il consigliere Vannucci non condivide il modo con cui è stata formulata l'istruttoria tecnica credendo che non sia pertinente rispondere che 'il dimensionamento non si basa esclusivamente sullo studio in oggetto' e suggerisce di sviluppare il testo della risposta in modo da fare intendere che lo studio farà riferimento a tali aspetti qualora lo ritenga utile ma che, in questo caso, non lo ha considerato necessario perché tali richieste sono già soddisfatte dal quadro socio-economico esistente. Il consigliere ritiene che la risposta data sia carente di motivazione.

L'assessore Scaletti risponde che, per le finalità relative al dimensionamento, non risulta accoglibile la proposta avanzata nell'osservazione n. 108.

Il dirigente Bruschi fa presente che nell'ultima colonna del tabulato presentato potrà essere inserito, al momento della votazione, il parere della Commissione integrato con le opportune valutazioni.

Il consigliere Dell'Amico condivide quanto precisato dal dirigente Bruschi facendo presente che, al momento della votazione, la motivazione per il mancato accoglimento di tale osservazione potrà essere ulteriormente esplicitata e integrata.

La funzionaria Migliorini illustra l'osservazione n. 109 “1. Il Rapporto del Garante per l'adozione dei PABE da atto delle informazioni compiute e delle azioni volte alla divulgazione dei PABE, ma non riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati. Ciò anche in relazione alla considerevole mole dei documenti dei PABE adottati rispetto a quelli (minimi) consultabili nella pagina del Comune dedicata ai PABE. Il Rapporto del Garante precisa poi in premessa che "Fino all'entrata in vigore del Piano Regionale Cave lo strumento vigente in materia di cave è stato il PRAER." In assenza di qualsiasi altro riferimento al PRAER vigente al momento dell'adozione dei PABE, il Rapporto contiene invece una lunga disamina della Proposta di Piano Regionale Cave come se tale proposta avesse avuto al momento dell'adozione dei PABE l'efficacia giuridica di cui all'art. 8 della LR 35/2015. 2. La Relazione di Conformità del Responsabile del Procedimento precisa che il Piano attuativo deve essere conforme alle previsioni e alle prescrizioni del PIT e coerente con il Piano Strutturale (art. 113 della LR 65/2014 e non l'art. 114 indicato nel testo). Il Piano Attuativo inoltre individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale. La Relazione non contiene però alcuna verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113, alla pianificazione regionale in materia di cave che, al momento dell'adozione dei PABE, era rappresentata dal PRAER vigente ai sensi dell'art. 57 della LR 35/2015” chiede: “1. di integrare il Rapporto del Garante con la precisazione della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata in ragione della considerevole mole di elaborati dei PABE adottati e in relazione al punto 11 dell'Allegato 5 del PIT-PPR di integrare gli atti dei PABE con la dichiarazione di conformità del Piano Attuativo al Piano Regionale delle Attività Estrattive vigente al momento dell'adozione (artt. 8 e 57 della LR 35/2015) e, per l'effetto, integrare la Relazione di Conformità con



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

l'analisi di coerenza e conformità tra le previsioni, anche dimensionali (quantità sostenibili e localizzazioni), del Piano Attuativo e il PRAER vigente al momento dell'adozione dei PABE". La funzionaria illustra l'istruttoria tecnica in risposta a tale osservazione "109.1) Non si ritiene accoglibile in quanto non pertinente. Il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione è un atto autonomo rispetto al corpo del Piano urbanistico. Tale Rapporto in applicazione dell'art. 38 c. 2 della L.R. 65/2015 indica le iniziative poste in essere relativamente all'attività di informazione e partecipazione, ed evidenzia come tali attività abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione dei PABE; 109.2) Non si ritiene accoglibile. La Relazione di conformità in oggetto (Elaborato A2 del Piano) è disciplinata dal comma 2 dell'art.114 della LRT 65/2014. Tale disciplina, nel testo vigente al momento dell'adozione del PABE, richiedeva una relazione che desse motivatamente atto della conformità del piano attuativo con le previsioni e prescrizioni del PIT, della coerenza con il piano strutturale, nonché, se previsto, anche della conformità al Piano Operativo. Si rappresenta che alla delibera di adozione è stata allegata anche la Certificazione del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art.18 della LRT 65/2014. Non avendo mai la Provincia di Massa Carrara approvato il PRERP, il PRAER non si è sostituito al precedente Piano regionale (PRAE) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 200/1995". La funzionaria illustra l'osservazione n. 111 "Il PABE costituisce il parametro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica delle attività estrattive (NTA, art. 35, co. 1). In base all' Allegato 5 del PIT-PPR, punto 11, la verifica di compatibilità paesaggistica consisterà nella verifica di conformità dei singoli interventi al Piano attuativo. Al fine di assicurare la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive previste nel PABE "la previsione di nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di attività esistenti non devono interferire in modo significativo" (NTA, art. 8, co. 5, 6 e 7, così anche art. 6, c.4 e art. 36, co.1; art. 47, co. 2 per gli effetti significativi). A questi scopi e al fine di semplificare gli iter amministrativi, "il concetto di ciò che è «significativo» "deve essere delineato "in modo obiettivo", tanto più in una sede attuativa, ovvero in modo da evitare attività interpretative sulla natura significativa dell'impatto conseguente ad una trasformazione" chiede: "1. di integrare le NTA o in subordine gli art. 6 co. 4, art. 8, co. 5, 6 e 7, art. 36 co. 1 e art. 47, co. 2, salvo se altri, con la misura/entità della trasformazione per cui si considera significativo il relativo impatto/interferenza/ effetto". La funzionaria ne illustra l'istruttoria tecnica "non si ritiene accoglibile; la quantificazione della significatività di ciascun impatto/interferenza/effetto connessa al singolo progetto di coltivazione non può essere generalizzata ma dovrà essere contestualizzata e riferita al singolo oggetto di tutela in modo che non venga in alcun modo compromessa la caratteristica che si intende preservare".

Il consigliere Vannucci propone, dato che si fa riferimento a un piano particolareggiato, di specificare cosa sia ritenuto più significativo.

Il consigliere Dell'Amico risponde che il Piano Attuativo non entra nello specifico della singola cava in quanto è generalizzato a un bacino mentre sarà l'autorizzazione a entrare più nel dettaglio.

La funzionaria Migliorini illustra l'istruttoria n. 112 "si osserva quanto segue: a1. Il PABE opera una salvaguardia nelle "parti integre" della struttura ("contrafforte") (rapporto ambientale, pag. 45; relazione illustrativa, pag. 33) ovvero, per quanto qui di interesse, quelle parti dei crinali (e versanti) risultanti da discontinuità (fisica e morfologica) (rapporto ambientale, pag. 284) per quanto si desume dagli atti, l'integrità è quindi riferita alle parti della struttura a prescindere dalla sua integrità a dimensione territoriale e quindi, sotto questo punto di vista, si esclude conseguentemente la sussistenza di parti residuali a seguito di variazioni fisiche e geomorfologiche della struttura. La scelta compiuta dai PABE non risulta dunque coerente con la lettura combinata dell'art. 17, co.13 della disciplina di piano del pit-ppr con gli obiettivi di qualità della scheda dei bacini estrattivi n. 15 del



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

pit-ppr. né tale scelta risulta coerente con gli obiettivi di qualità che presuppongono invece la sussistenza dei crinali residuali, esclusi a priori e di fatto dal PABE, come nel caso della parte terminale del rilievo spartiacque che per una breve parte è compreso nella cava 102; a2. Il PABE opera poi la salvaguardia nelle "parti integre" applicando la valutazione di integrità anche ai versanti dei crinali (rapporto ambientale, pag. 315) ovvero anche solo ad uno dei due versanti, come nel caso del versante sud del rilievo spartiacque che per una breve parte è compreso nella cava 102 (foto b1, allegato a, nel cerchio 1) anche in questo caso la nozione di integrità assunta dal PABE è applicata per parti prescindendo quindi sia dalla reale forma e consistenza fisica dei versanti componenti del rilievo (residuale) nella sua e loro interezza o completezza e sia dalla residualità del versante sud, ritenuto integro (foto b1), malgrado la realizzazione, tra gli altri, della strada in roccia regolarmente autorizzata con concessione n. 159/98 (agli atti degli uffici comunali) rispetto al versante nord non più integro (foto a e allegato a, nel cerchio 1). Anche per questa via il PABE impone la fascia di tutela del versante sud (rif.: qp, f1.4 - crinali da tutelare) considerato che i versanti sono elementi costitutivi dei rilievi che sono parte della struttura idro-geomorfologica che a sua volta è una componente della struttura del paesaggio, anche in questo caso si conferma la mancata coerenza del PABE con la lettura combinata dell'art. 17, co. 13 della disciplina di piano del pit-ppr e gli obiettivi di qualità della scheda dei bacini estrattivi n. 15 del pit-ppr; B1. la rilevanza paesaggistica dei crinali deriva da specifiche analisi condotte sulla intervisibilità teorica, assoluta e ponderata e con riferimento ai luoghi maggiormente rilevanti sotto il profilo del numero di osservatori (rapporto ambientale, pag. 181, 183, 314, 328). In sostanza il PABE individua i crinali di rilievo paesaggistico sulla base della loro minore o maggiore visibilità e su questa base, peraltro fondata su punti di osservazione esclusivi, individua le forme di tutela (così in relazione illustrativa, pag. 28, 29 e 38). La scelta compiuta dal PABE, così come descritta nei relativi atti, non risulta dunque coerente con l'allegato 5 del pit-ppr, punto 9 e con le finalità dello studio di intervisibilità di cui all'allegato 4, lettera a) del pit-ppr nonché con le finalità delle analisi di intervisibilità del pit-ppr - visibilità e caratteri percettivi" chiede: "1. lo stralcio della fasce 'crinali da tutelare' sul versante sud e nord del rilievo incluso nella cava 102 - calocara a previste nel qp, f1.4 - disciplina dei suoli, delle attività estrattive e degli insediamenti (allegato b) nonché indicate in a1.3, estratto da quadro progettuale e in h1- allegato a al rapporto ambientale, scheda 10, salvo se altri 2. lo stralcio del crinale-linea di spartiacque compreso nell'area in disponibilità della cava n. 102 - calocara a dall'elaborato h1 - allegato a al rapporto ambientale, scheda 4.2, pit/ppr: invariante i (allegato c, nel cerchio 1 e nel cerchio 2), salvo se altri 3. lo stralcio della fascia "crinali da tutelare" in corrispondenza del rilievo crinale sud-est incluso nella cava 102 - calocara a prevista nel qp, F1.4 - disciplina dei suoli, delle attività estrattive e degli insediamenti (allegato b) nonché indicata a1.3, estratto da quadro progettuale e h1- allegato a al rapporto ambientale, scheda 10, salvo se altri". La funzionaria ne illustra l'istruttoria tecnica "112.1) Non si ritiene accoglibile. I crinali e le vette da tutelare costituiscono elemento fondativo del Piano attuativo in quanto componenti paesaggistiche da preservare e valorizzare come previsto dal PIT-PPR. Come descritto nei paragrafi 3.2 e 4.2 della relazione illustrativa del PABE (Elaborato A1) è stato condotto uno specifico studio relativo alla morfologia e all'intervisibilità volto alla individuazione di tali crinali ai quali è associata una disciplina di conservazione della morfologia superficiale così da salvaguardare il profilo dei rilievi che caratterizza il paesaggio (Art.8 comma7 lettera c). L'osservazione presentata non apporta nuovi elementi conoscitivi che conducano a una diversa valutazione. Per tali ragioni non si ritiene di eliminare il vincolo in esame; 112.2) Non si ritiene accoglibile. Le linee di spartiacque fanno parte del quadro conoscitivo, rivestono carattere meramente ricognitivo anche ai fini dell'individuazione dei sottobacini estrattivi dal punto di vista geografico; 112.3) Non si ritiene accoglibile per quanto già esposto al punto 1". La funzionaria afferma che l'osservazione n. 113 è



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

simile all'osservazione n. 112, chiedendo in più la modifica dell'articolo 8 comma 7 lettera c) delle NTA del PABE come di seguito indicato "c) i crinali e le vette da tutelare -fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, co. 9: - il PABE tutela le aree individuate con la dicitura "Crinali da tutelare", indicati nelle tavole del Q.P., in quanto aree prive di soluzioni di continuità rispetto alla loro integrità fisica originaria a scala territoriale - i piani di coltivazione che comprendono nelle aree dei "Crinali da tutelare" devono contenere apposita relazione a firma di tecnico specializzato (Geologo, Ingegnere o professionista in possesso di laurea equipollente) atta a dimostrare che gli interventi previsti non interferiscano in modo significativo con l'integrità dei crinali o in subordine c) i crinali e le vette da tutelare -fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, co. 9: - il PABE tutela le aree individuate con la dicitura "Crinali da tutelare", indicati nelle tavole del Q.P., in quanto aree prive di soluzioni di continuità rispetto alla loro integrità fisica originaria a scala territoriale - nelle aree dei "Crinali da tutelare" non è permessa alcuna lavorazione di cava in superficie. Le nuove attività estrattive e l'ampliamento delle attività estrattive esistenti possono avvenire solo in galleria con ingressi a quote inferiori a quelle dell'area da tutelare. Sono fatti salvi i lavori di messa in sicurezza che non comportino modifiche morfologiche disposti da provvedimenti comunque denominati emessi dalle Autorità competenti. In tal caso, ove necessario, sono disposte misure di mitigazione - nelle aree di cui sopra, in corrispondenza di tecchie esistenti e cave attive, è possibile modificare le geometrie dei versanti già oggetto di lavorazione nonché realizzare la messa in sicurezza delle sottostanti aree anche con limitate modifiche morfologiche, dei versanti privi di lavorazioni pregresse". La funzionaria fa presente che la richiesta al punto 1 dell'osservazione n. 113 non è stata accolta in quanto non apporta nuovi elementi conoscitivi che conducano a una diversa valutazione mentre il punto 2 non è stato ritenuto accoglibile rispondendo che le modifiche proposte risultano in contrasto con il principio di salvaguardia di crinali e vette oggetto di tutela enunciato dal PIT/PPR.

Il consigliere Vannucci non giudica corretto, contraddicendo lo spirito di legge, considerare che il crinale è integro al di là della frattura.

L'assessore Bruschi risponde che tra il PIT e il Piano Attuativo c'è una visione politica che persegue il principio di salvaguardia di crinali e vette oggetto di tutela anche se hanno delle fratture.

Il dirigente Bruschi fa presente che l'osservazione n. 114 riprende l'istruttoria tecnica all'osservazione n. 4.

La funzionaria Migliorini illustra la richiesta dell'osservazione n. 115 "chiede: 1. di modificare la classificazione dei manufatti della cava 102 indicati nel QP. F1.4, corrispondenti al n. 217, 215 e 211 delle Schede D1 del QC. E5.1.2 e del QC. E5.2.2 (Bacino di Miseglia), da "Edifici privi di valore - Classe C3a" a "Edifici privi di valore e non classificabili- N.C." (Allegato B) 2. di modificare la classificazione del manufatto della cava 102 indicato nel QP. F1.4, corrispondente al n. 212/213/214 delle Schede D1 del QC. E5.1.2 del QC. E5.2.2 (Bacino di Miseglia), da "Edifici coerenti con il contesto - C2b." (0 comunque da quella più chiaramente corrispondente ai colori utilizzati non facilmente distinguibili) a "Edifici privi di valore e non classificabili - N.C." (Allegato B) 3. di modificare conseguentemente il valore architettonico associato a tali manufatti nella Scheda D1 del QC. E5.1.2 e QC. E5.2.2 (Bacino di Miseglia) 4. di modificare la schedatura D1 del QC. E5.2.2 (Bacino di Miseglia) sulla base delle caratteristiche effettive dei manufatti censiti, escludendo qualsiasi attribuzione di valore architettonico". La funzionaria ne illustra l'istruttoria tecnica "vista e valutata la documentazione presentata, si rappresenta quanto segue: 115.1) Si ritiene accoglibile in quanto trattasi di manufatti erroneamente classificati come edifici e pertanto, nell'Elaborato E 5.1.2 e nell'Elaborato E 5.2.2 vengono inseriti nella categoria "Edifici privi di valore e non classificabili - N.C." con conseguente modifica della Tavola F1.4 e della Tavola F1.7. 115.2) Non si ritiene accoglibile tuttavia si ritiene di riclassificare tali edifici nella categoria "Edifici privi di valore c3.a" 115.3) Si ritiene



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

accoglibile in conseguenza di quanto contro dedotto ai punti 1) e 2). 115. 4) Si ritiene accoglibile in conseguenza di quanto contro dedotto ai punti 1) e 2)". La funzionaria illustra l'osservazione n. 116 "A. L'area dei servizi della cava 102 rappresentata nella Scheda 2.3 -"Corografia Progetto di coltivazione - lo stato attuale" (v. anche A1. 3, pag. 3) non corrisponde all'area dei servizi della planimetria dello stato attuale (Tav. 04-01-V/2009 agli atti degli uffici comunali) del piano di coltivazione autorizzato con determinazione n. 73/2006 e 122/2009 e successive proroghe (atti in possesso degli uffici comunali) (Allegato A). L'area dei servizi rappresentata nella Scheda 2.2-"Corografia Progetto di coltivazione - lo stato autorizzato" (v. anche A1.3, pag. 4) non corrisponde all'area dei servizi della planimetria di progetto fase finale del piano di coltivazione come sopra autorizzato (Tav. 07-O1-V/2009, agli atti dell'ufficio comunale) (Allegato B). Tuttavia, non essendo state raggiunte le quote di escavazione finali, l'area servizi è rimasta nella collocazione del 2009. Inoltre l'area dei servizi rappresentata nelle Schede 2.2 e 2.3 (v. anche A1. 3, pag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, e 13) comprende erroneamente un'area di coltivazione autorizzata da quota media di stato attuale 558.16 a quota finale 546.00 (Tav. 04- 01-V/2009 e Tav. 07-O1-V/2009 agli atti degli uffici comunali) (Allegato A e B)" chiede: "1. la modifica dell'area servizi indicata nelle Schede 2.2 e 2.3 dell'Elaborato H1 del Rapporto Ambientale nonché nell'Elaborato A1.3, pag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, e 13) come risultante dallo stato attuale autorizzato (Allegato A - C), salvo se altri". La funzionaria ne illustra l'istruttoria tecnica "non si ritiene accoglibile. L'osservazione è stata trasmessa all'autorità competente per l'istruttoria in sede di parere motivato. Ove il parere motivato determini possibili variazioni che possano comportare modifiche agli elaborati di piano, ne verrà dato atto nella dichiarazione di sintesi. A ogni buon conto si rappresenta che lo stato autorizzato riportato sulle schede sintetiche delle singole cave rappresenta un'esemplificazione cartografica di tipo ricognitivo sulla destinazione d'uso delle singole aree della cava e non riveste alcun valore normativo-autorizzativo. Sotto questo profilo, il perimetro al quale fare riferimento è quello del progetto di coltivazione autorizzato". La funzionaria fa presente che l'osservazione n. 117 chiede modifiche a schede legate al rapporto ambientale che riguardano ecosistemi e ne illustra l'istruttoria tecnica "117.1) Non si ritiene accoglibile. L'osservazione è stata trasmessa all'autorità competente per l'istruttoria in sede di parere motivato. Ove il parere motivato determini possibili variazioni che possano comportare modifiche agli elaborati di piano, ne verrà dato atto nella dichiarazione di sintesi; 117.2) Non si ritiene accoglibile. La carta dei morfotipi ecosistemici approfondisce le tematiche espresse dalla II invariante del PIT a scala di bacino e sono stati individuati i principali tipi forestali presenti utilizzando prevalentemente ortofoto e rilievi a campione, così come per la perimetrazione di habitat e mosaici di habitat. Tra l'altro, trattandosi di rappresentazioni cartografiche relative a beni definiti "dinamici", in quanto mutabili nel tempo, la cartografia in oggetto ha carattere ricognitivo funzionale alle necessarie valutazioni. Tali valutazioni dovranno essere effettuate in sede di presentazione dei progetti che, come previsto dal PABE, dovranno essere corredati, da approfondimenti specialistici. 117.3) Si ritiene parzialmente accoglibile limitatamente alle porzioni di ravaneto classificato R1 tra i tornanti 2 e 4 della viabilità di arroccamento. A seguito di specifico sopralluogo e da approfondimenti istruttori effettuati dall'Ufficio Marmo è stato verificato quanto osservato. Pertanto si propone la modifica della tav. F 1. in tal senso".

Il dirigente Bruschi illustra l'istruttoria dell'osservazione n. 118 "La lettura coordinata della Scheda 4.4 con la Carta Geologico Strutturale C1.2, la Carta Geologica D1.2 e G2.2 e la Carta Geomorfologica D2.2 e G3.1 evidenzia una distonia tra le valutazioni della prima e le valutazioni di tutte le altre. Infatti mentre nella prima non sono state riscontrate 'forme evidenti di dissesto' nel ravaneto della cava 102, nelle altre si segnala invece la presenza di un "corpo di colata attiva". Ciò premesso, si osserva quanto segue: A. Dalla lettura (possibile) degli atti si rileva che per il ravaneto-



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

strada di arroccamento della cava n. 102 oggetto della presente osservazione non c'è riscontro di verifiche condotte sul campo in ordine alla effettiva sussistenza dei caratteri indicati negli elaborati cartografici. Dunque, sotto questo punto di vista, non si ha alcuna certezza della congruità dei caratteri censiti. In tal senso peraltro non risultano prove o accertamenti volti a verificare la rispondenza tra la tessitura superficiale e la consistenza (granulometrica) effettiva del ravaneto e i relativi spessori tanto più se le indagini sono correlate-coordinate alla loro permeabilità e stabilità (Rapporto Ambientale, pag. 167 e 168). In base allo stato di ossidazione raggiunto (Scheda 4.4), il ravaneto in esame si può dunque annoverare tra i "ravaneti vecchi" e cioè tra quelli che non "contengono una maggiore percentuale di materiale fine", considerato quest'ultimo un fattore predisponente i dissesti (debris flows) (QP. G1, pag. 12)". Le analisi condotte hanno portato ad includere l'area del ravaneto nella classe G.4: Pericolosità molto elevata - QP. G5.2 (A1.2, pag. 7 e 16; Scheda 4.2 e 10 - Allegato A del Rapporto Ambientale e QP. F1.) cioè nelle aree in cui sono presenti "fenomeni franosi attivi", con "dissesto in atto", con "indicatori precursori di fenomeni di instabilità" (QP. G1, pag. 24) nonché tra le Zone suscettibili di amplificazione stratigrafica e nelle Zone suscettibili di instabilità (QP. G7. 1) per la parte indicata come "corpo di frana attiva" nelle carte del QP. G3.2 e G2.2. Al riguardo occorre precisare quanto segue: - la strada di arroccamento è stata realizzata tra il 1999 ed il 2000 sulla massa detritica preesistente al 1970 (in tal senso si rinvia agli atti già in possesso dell'A.C.) e dunque relativa ad un periodo di scarso sviluppo delle macchine a filo diamantato (si rinvia agli atti depositati presso gli uffici comunali) - prima della realizzazione della strada di arroccamento sono state eseguite nel 1998 prove sismiche di rifrazione dalla società Geoprobe di Lucca (si rinvia agli atti depositati presso l'ASL locale)" chiede "1. la modifica della tessitura del ravaneto da fine a media: Scheda 4.4 Caratterizzazione dei ravaneti, H1 Allegato A del Rapporto Ambientale (Allegato A) 2.lo stralcio del ravaneto dalla classe G.4: Pericolosità molto elevata - QP. G5.2 e la conseguente classificazione in classe: G3a - G1 pag.27 "...ravaneti senza particolari indizi di instabilità../" – con contestuale adeguamento degli atti del PABE connessi: A1.2, pag. 7 e 16; Scheda 4.2 e 10 - Allegato A del Rapporto Ambientale e QP. F1, salvo se altri 3. lo stralcio dell'area del ravaneto classificata frana attiva classe di pericolosità 4 dalle Zone suscettibili di instabilità - QP. G7. 1 e la conseguente classificazione: Zone suscettibili di amplificazione stratigrafica 4. lo stralcio dell'area delimitata "corpo di colata da trasporto in massa di detrito (debris flow) attiva" nelle carte del QP. G3.2 e G2.2. e la conseguente classificazione in: Ravaneti (h3)". Il dirigente ne illustra l'istruttoria tecnica "118.1) Non si ritiene accoglibile. L'osservazione è stata trasmessa all'autorità competente per l'istruttoria in sede di parere motivato. Ove il parere motivato determini possibili variazioni che possano comportare modifiche agli elaborati di piano, ne verrà dato atto nella dichiarazione di sintesi; 118.1) 118.2) 118.3) 118.4) Non si ritiene accoglibile. Le aree a pericolosità geomorfologica derivano dal quadro conoscitivo del Piano Strutturale e pertanto l'eventuale modifica non è pertinente il presente PABE. Ad ogni buon conto la "non pericolosità del deposito" può essere dimostrata con le procedure dell'art.32". Il dirigente illustra l'osservazione n. 119 "chiede: 1) l'integrazione il comma 1 dell'art.27 come segue "(...) e di miglioramento delle prestazioni ambientali delle attività estrattive." 2a) di modificare il comma 4 dell'art.27; 2b) di modificare il comma 5 dell'art.27 2c) di modificare il comma 6 dell'art.27 3) art.28 introdurre i dati qualitativi 4) la modifica dell'art.36, comma 1, sesto alinea; 5) Art.37 comma5; 6) La modifica dell'art. 46 comma2" e l'istruttoria tecnica "119.1) Non si ritiene accoglibile. L'integrazione richiesta nulla aggiunge alle tutele ambientali già previste in norma. 119.2a) Si ritiene parzialmente accoglibile. La norma non tratta solo il superamento delle attuali tecniche di taglio; l'alternativa è riferita al superamento dell'utilizzo di fluidi durante i tagli o ad una loro drastica riduzione. Al fine di chiarire meglio la norma si propone la modifica del comma 4 dell'art.27 nel modo seguente: "Nelle aree



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

individuata con la sigla A3 nelle Tavole del Q.P., definite a vulnerabilità medio- elevata, le nuove autorizzazioni dovranno adottare esclusivamente modalità di taglio a secco oppure modalità alternative di taglio o di raffreddamento degli utensili che prevedano l'utilizzo di modeste quantità di acqua e liquidi in genere. Le modalità alternative di taglio o di raffreddamento degli utensili dovranno essere valutate ed approvate dalle autorità competenti al momento del rilascio dell'autorizzazione (congiuntamente ad ARPAT e Azienda USL) e saranno sottoposte ad una fase sperimentale della durata di almeno un anno che ne dimostri l'efficacia". Non si ritiene che le imprese possano essere disincentivate ad incrementare lo sviluppo di tecnologie ambientali, ma anzi, l'obbligo di taglio a secco o la sperimentazione di altre tecnologie può essere un impulso ad incrementare lo sviluppo di tali tecnologie. Per quanto riguarda il soggetto che dovrà valutare l'efficacia della sperimentazione è sottinteso che sarà il comune assieme agli enti che hanno approvato le modalità di taglio alternative.

119.2b) Non si ritiene accoglibile. La norma si riferisce ad una possibilità, qualora si vogliano utilizzare liquidi per la riquadratura. L'individuazione delle aree in oggetto è fattibile sotto il profilo tecnico e se la cava è ben progettata possono permanere per lungo tempo senza che sia necessario spostarle. Il sistema previsto nella norma, inoltre, dà effettive garanzie per il contenimento della percolazione dei liquidi in ambiente carsico.

119.2c) Non si ritiene accoglibile. Ad ogni buon conto il comma 6 fa riferimento al comma quattro che è stato modificato.

119.3) Non si ritiene accoglibile. I dati qualitativi ed eventuali monitoraggi possono essere proposti o richiesti nell'ambito dell'autorizzazione all'escavazione.

119.4) Si ritiene parzialmente accoglibile. E' pacifico che sono rifiuti solo quelli stabiliti dalle normative vigenti, infatti la norma parla di "eventuali rifiuti di escavazione". Ad ogni buon conto la norma può essere chiarita come segue:" la definizione degli interventi dovrà dettagliare le volumetrie che si scaveranno, la percentuale di produttività dell'attività, i volumi degli scarti dei materiali riutilizzabili in loco, dei derivati di materiali da taglio e gli eventuali rifiuti di escavazione che dovranno essere gestiti;

119.5) Si ritiene parzialmente accoglibile. Per filiere si intendono quelle locali come specificato all'art. 38, comma 1. A ogni buon conto la norma può essere chiarita come segue: "La resa previsionale di cui al precedente comma può essere ridotta fino ad un massimo di cinque punti percentuali nel caso in cui vengano approvati e realizzati appositi progetti rivolti all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo di filiere locali connesse al mondo del lapideo, come previsti dall'articolo seguente".

119.6) Non si ritiene accoglibile. Il PIT-PPR fa salvi esclusivamente i provvedimenti già rilasciati all'entrata in vigore del PABE. Il comma 2 dell'art.46 consente di integrare i progetti presentati, qualora non aderenti alle previsioni del PABE, senza che questo comporti la necessità di un nuovo avvio del procedimento".

La funzionaria Migliorini illustra l'integrazione fuori termine all'osservazione n. 119 "1 FT) a-integrare l'art.11 e b-consequentemente modificare le tavole del QP. F1; 2a FT) di modificare il comma 4 dell'art.27; 2b FT) di modificare il comma 5 dell'art.27, 2c FT)di modificare il comma 6 dell'art.27; 3a FT) di modificare il comma 1 dell'art.28; 3b FT) di modificare il comma 2 dell'art.28; 3c FT) di modificare il comma 3 dell'art.28; 3d FT) lo stralcio del comma 4 dell'art.28; 3e FT) di modificare il comma 5 dell'art.28; 3f FT) di modificare il comma 6 dell'art.28; 4a FT) di modificare il comma 1 seconda-a linea dell'art.29; 4b FT) di modificare il comma 1 quarta a-linea dell'art.29; 4c FT) di modificare il comma 1 quinta a-linea dell'art.29; 5 FT) lo stralcio dell'art.36 o in sub ordine la modifica dell'art.36 comma 1 sesta a-linea; 6a FT) di integrare il comma 2 dell'art.37; 6b FT) di integrare il comma 3 dell'art.37; 6c FT) di integrare il comma 5 dell'art.37; 6dFT) di modificare il comma 12 dell'art.37; 6e FT) di integrarel'art.37; 7 FT) di integrare il comma 1 dell'art.38; 8 FT) di modificare l'art.39 comma 10; 9a FT)di integrare -modificare il comma 2 dell'art.42; 9b FT) di modificare il comma 3 dell'art.42; 9c FT)di modificare il comma 4 dell'art.42; 9d FT) di unificare -modificare i commi 4 e 5 dell'art.42; 9e FT)di integrare -modificare il comma 7 dell'art.42; 9a FT)di



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

integrare il comma 8 dell'art.42 10a FT) di integrare il comma 1 dell'art. 43; 10b FT) di integrare il comma 2 dell'art. 43; 10c FT) di integrare il comma 3 dell'art. 43; 11 FT) lo stralcio dell'art.44 o in sub ordine la sostituzione dei commi 1 e 2; 12 FT) di modificare il comma". La funzionaria ne illustra l'istruttoria tecnica "119.1a FT) e 119.1b FT) Non si ritiene accoglibile. Il PABE sulla base di una specifica ricognizione delle caratteristiche degli edifici e manufatti esistenti ha definito i tipi di intervento ammissibili rappresentandoli con apposita simbologia sulle tavole progettuali. Ad ogni buon conto si rappresenta che l'art.43 delle NTA già ammette la possibilità di installare manufatti a servizio del cantiere di cui al D.P.G.R. 72/R 119.2a FT); 119.2b FT e 119.2c FT) Si rimanda rispettivamente alle controdeduzioni di cui ai precedenti punti 119.2a); 119.2b e 119.2c). 119.3.a FT) Non si ritiene accoglibile. Il comma 1 dell'art.28 esprime l'obiettivo che si pone norma che è quello di "tendere" ad eliminare i rischi di contaminazione. 119.3b FT) Non si ritiene accoglibile. Le acque di lavorazione sono acque reflue ai sensi delle normative vigenti. 119.3c FT) Non si ritiene accoglibile. Le aree di chiarificazione equivalgono a impianti di sedimentazione. 119.3d FT) Non si ritiene accoglibile. La norma si riferisce esclusivamente ad aree molto limitate: le zone di raccolta ed il percorso dei reflui. Per queste piccole aree è tecnicamente possibile procedere con l'impermeabilizzazione delle fratture. E' sottinteso che questo comma si applica al percorso dei reflui qualora esso non avvenga tramite tubature chiuse o sistemi che garantiscano la tenuta. 119.3e FT) Non si ritiene accoglibile. Le acque di lavorazione sono acque reflue ai sensi delle normative vigenti. 119.3f FT) Art. 28, comma 6. Si ritiene parzialmente accoglibile. La pulizia al termine delle operazioni è rivolta anche ai tagli al monte. A maggior chiarimento si propone la seguente modifica del comma 6: "Se le attività di riquadratura non possono essere eseguite nelle aree appositamente realizzate a tale scopo per oggettivi impedimenti di natura tecnica da valutare da parte dei competenti uffici, l'area utilizzata deve comunque essere ripulita al termine di ogni operazione. La pulizia al termine di ogni operazione è obbligatoria anche per i tagli al monte ed il primo sezionamento delle bancate se non trasportabili per peso e dimensioni alle aree di riquadratura." 119.4a FT) Non si ritiene accoglibile. Il termine "stoccaggio" è un termine tecnico di uso comune. 119.4b FT). Non si ritiene accoglibile. Il termine "opere di trattamento" è un termine tecnico di uso comune. Il controllo sistematico deve essere eseguito per mantenere sempre in efficienza l'opera. E' sottinteso che nei progetti di coltivazione si possano valutare tempi e modi specifici per ogni singola attività estrattiva 119.4c FT). Non si ritiene accoglibile. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite periodicamente. E' sottinteso che nei progetti di coltivazione si possono valutare tempi e modi specifici per ogni singola attività estrattiva. 119.5a FT) Non si ritiene accoglibile. Il PIT/PPR prescrive l'effettuazione di studi e approfondimenti volti alla precisa individuazione degli effetti paesaggistici delle trasformazioni connessi alle attività di escavazione (vedi in particolare Art 17 Disciplina del PIT/PPR e Allegato IV e V del PIT/PPR). Per tale ragione il PABE, alla scala di bacino, ha condotto studi e approfondimenti utili a definire le condizioni urbanistiche e territoriali entro le quali possano prevedersi le trasformazioni compatibili, in termini paesaggistici, a scala territoriale. Il PABE stabilisce la necessità di sviluppare ulteriori studi a livello progettuale utili a verificare la compatibilità paesaggistica del singolo intervento di tipo edilizio/urbanistico o connesso alle attività estrattive. In questo contesto, il progetto di coltivazione dovrà necessariamente definire i contenuti essenziali degli studi paesaggistici indicati dal PABE affinché risulti compatibile e conforme con le discipline del PABE stesso e dunque con il PIT/PPR. Per tali ragioni, ribadendo la necessità di verificare paesaggisticamente gli interventi come previsto anche nell'Allegato V del PIT/PPR, si conferma l'importanza e la necessità di condurre ulteriori studi paesaggistici in fase di predisposizione del piano di coltivazione come dettagliato all'Art.36 delle NTA. 119.5b FT) Si ritiene parzialmente accoglibile. E' pacifico che sono rifiuti solo quelli stabiliti dalle normative vigenti, infatti la norma parla



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

di "eventuali rifiuti di escavazione". Ad ogni buon conto la norma può essere chiarita come segue: "la definizione degli interventi dovrà dettagliare le volumetrie che si scaveranno, la percentuale di produttività dell'attività, i volumi degli scarti dei materiali riutilizzabili in loco, dei derivati di materiali da taglio e gli eventuali rifiuti di escavazione che dovranno essere gestiti; 119.6a FT); 119.6b FT); 119.6c FT); 119.6d FT); 119.6e FT Non si ritiene accoglibile. La resa del progetto di coltivazione è distinta dalla resa derivante dagli studi a scala maggiore previsti dal comma 3. Gli studi che si andranno ad eseguire, che interesseranno quindi vaste porzioni di territorio, terranno sicuramente in considerazione la difficoltà di stabilire in via preliminare le rese in modo dettagliato. Del resto l'obiettivo degli studi in oggetto è quello di determinare degli obiettivi minimi di resa a grande scala e non la resa specifica per ogni singola cava. La scelta di applicare la riduzione prevista dal comma 5 ad un determinato tipo di progetti è una scelta dettata dalla situazione socio-economica del territorio, gli investimenti in tecnologie ambientali applicabili in cava sono già state inserite negli obblighi riguardanti la tutela delle acque. Per quanto riguarda le conseguenze del mancato raggiungimento della resa è necessario che i provvedimenti siano conformi alle norme regionali. 119.7 FT) Non si ritiene accoglibile. Vale quanto già sottolineato nelle controdeduzioni dell'art. 37, ossia la scelta di applicare la riduzione prevista dal comma 5 dell'art. 37 ad un determinato tipo di progetti è una scelta dettata dalla situazione socio-economica del territorio, gli investimenti in tecnologie ambientali applicabili in cava sono già inserite negli obblighi sulla parte dedicate alla tutela delle acque. 119.8 FT) Non si ritiene accoglibile. La quantificazione delle volumetrie fa parte della progettazione dell'intervento e deve essere necessariamente prevista. 119.9a FT) Non si ritiene accoglibile. Gli eventuali siti di stoccaggio devono essere previsti nei progetti di coltivazione e possono essere spostati per le esigenze della coltivazione con le autorizzazioni previste dalle norme. 119.9b FT) Si ritiene parzialmente accoglibile. E' sottinteso che la norma non si applica ai materiali utilizzati in loco per le esigenze della coltivazione. A maggior chiarimento si propone la seguente modifica al comma 3:" E' consentita l'attività di vagliatura nonché la frantumazione, anche con l'utilizzo di macchinari mobili, a condizione che tutti i materiali di qualsiasi granulometria risultanti da tale attività siano allontanati dal sito di cava. Possono essere mantenuti ed utilizzati in cava solo i materiali necessari alla realizzazione delle opere e per le attività previste nel progetto di coltivazione o nelle varianti allo stesso." 119.9c FT) Non si ritiene accoglibile. La norma contiene dei termini che si usano nel comune linguaggio tecnico. 119.9d FT) Non si ritiene accoglibile. L'obiettivo della norma è quello di disporre uno strumento di controllo efficace per l'attività di stoccaggio e movimentazione dei detriti. 119.9e FT) Non si ritiene accoglibile in quanto in contrasto con quanto previsto dalla LR 35/2015 per i procedimenti sanzionatori; 119.9f FT) Non si ritiene accoglibile. Si presume che l'osservazione sia riferita all'art. 42, comma 7 e non 47, comma 8 (che non esiste), comunque l'aggiunta proposta riferita alle variazioni indotte dal processo produttivo risulta troppo generica. 119.10a FT). Non si ritiene accoglibile. Il comma in oggetto disciplina la eventuale realizzazione manufatti a servizio del cantiere e non di infrastrutture in generale. 119.10b FT) Non si ritiene accoglibile. La norma consente l'accumulo del materiale, a tale proposito è stato inserito l'art. 42 dove si fa diffuso riferimento ai siti di stoccaggio; 119.10c FT) Non si ritiene accoglibile. La norma utilizza termini tecnici di uso comune. 119.11a FT); 119.11b FT). Non si ritiene accoglibile. Ad ogni buon conto si rimanda all'art.44 così come modificato; 119.12 FT) Non si ritiene accoglibile. Il PIT-PPR fa salvi esclusivamente i provvedimenti già rilasciati all'entrata in vigore del PABE. Il comma 2 dell'art.46 consente di integrare i progetti presentati, qualora non aderenti alle previsioni del PABE, senza che questo comporti la necessità di un nuovo avvio del procedimento".

Il dirigente Bruschi illustra l'osservazione n. 128 "Si sottolinea al riguardo il fatto che nei PABE del Comune di Carrara, relativamente ad una problematica così seria come quella della gestione



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

delle acque di lavorazione, la disciplina redatta non si spinga oltre a quelle che sono le più generiche e, ad avviso di questo Comune, inefficaci indicazioni generali già, per altro, previste in normative sovraordinate. Ci preme quindi osservare e richiedere che i PABE del Comune di Carrara prevedano una disciplina più stringente utile alla risoluzione del problema in oggetto, che ha pesanti ripercussioni sul Nostro Comune. A tal fine riportiamo ad esempio quanto previsto negli adottandi PABE del Comune di Massa i quali, oltre alla generica normativa già elencata sopra, prevedono che le cave che si trovano all'interno del territorio del comune, si dotino di macchinari atti alla riduzione delle polveri o a basso consumo di acqua, al fine di ottenere il 10% dei volumi massimi autorizzabili. Si confida nell'accoglimento delle Osservazioni presentate da questo Comune, anche in considerazione del fatto che, stante il carattere carsico delle Alpi Apuane, dove sono ubicate sia le cave di marmo del Comune di Carrara che quelle del Comune di Massa spesso adiacenti e confinanti tra di loro, diventa necessaria una regolamentazione condivisa per contrastare il fenomeno della marmettola, da parte di entrambe le Amministrazioni". Il dirigente ne illustra l'istruttoria tecnica "Non si ritiene accoglibile. La disciplina dei PABE di Carrara relativamente alla tutela delle sorgenti ed alla gestione delle acque di lavorazione deriva da specifici studi, approfonditi ed articolati, e che attualmente sono i più avanzati su questo argomento. La tutela delle acque nel PABE di Carrara non è limitata al solo art. 28 citato nell'osservazione ma è stata trattata diffusamente all'interno della disciplina del Piano e in modo particolare nella "Disciplina in materia ambientale" articoli 27,28 e 29. Gli studi che hanno permesso la zonazione dettagliata dei bacini marmiferi, alla quale è agganciata la disciplina specifica sopra citata, sono stati ampiamente descritti nella Relazione Illustrativa dei PABE (da pag.40 a pag. 53) e così si possono riassumere: a) prove idrogeologiche nel Canale di Boccanaglia; b) studio isotopico-idrodinamico della circolazione idrica eseguito dal CNR di Pisa; c) campagne attraverso traccianti atossici eseguiti dall'Università degli Studi di Pisa; d) prove di taglio presso attività estrattive. Solo per dare una dimensione degli studi messi in campo si fa presente che essi hanno comportato il prelievo e l'analisi isotopica di oltre 250 campioni di acque e l'immissione di decine di traccianti appositamente studiati dall'Università di Pisa per questo territorio. Tenuto presente quanto sopra, l'osservazione si basa su un solo studio che sembrerebbe commissionato da un privato, la Caldia Marble Quarry Spa che coltiva la Cava Rocchetta ubicata nelle vicinanze delle Sorgenti del Cartaro, almeno così si legge nell'intestazione di invio dello studio. Lo studio, per ammissione degli stessi estensori risulta limitato e necessariamente da ampliare come si evince dagli stralci sotto riportati: ..."Buona parte delle metodiche applicate non ha permesso di definire dei parametri discriminanti tra marmi e marmettola"; ... "è necessario ampliare la campionatura per verificare sia l'eterogeneità isotopica alla scala del giacimento sia la possibile variabilità isotopica della marmettola nei vari periodi dell'anno e specialmente durante gli eventi di piena e eventuale intorbidimento."; ... "Il numero limitato di campioni studiati impedisce ovviamente di generalizzare le informazioni ottenute e richiede di affrontare la comparazione tra marmi e marmettola in modo cauto. E' auspicabile un infittimento (sia spaziale che temporale) delle analisi sia sui marmi che sulla marmettola." Inoltre nelle conclusioni dello studio allegato all'osservazione si legge: "Tutti i campioni del Cartaro si sovrappongono al campo dei marmi ordinari e venati della Rocchetta (e della maggior parte dei marmi di Carrara s.l. di tutto il Distretto minerario) ma non ai valori dei marmi pregiati più attivamente coltivati nella Cava della Rocchetta." Quanto sopra equivale a dire che la marmettola campionata alla sorgente del Cartaro può avere numerosissime provenienze compresa quella della cava della Rocchetta stessa, specialmente se ci si riferisce ai marmi venati e ordinari che, tra l'altro, potrebbero essere presenti anche in grandi quantità nei ravaneti storici della zona. L'attento estensore della relazione si riferisce ai marmi di Carrara s.l., ossia senso lato, e aggiunge di tutto il Distretto minerario. Per quanto riguarda l'aspetto più generale, si condivide la necessità di una



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

regolamentazione condivisa delle aree a confine sulle tematiche ambientali. Questa potrà essere studiata e disposta non appena il Comune di Massa avrà approvato i PABE con la disciplina per le aree confinanti con il Comune di Carrara”.

Alle ore 12.45 viene interrotta la seduta.

Alle ore 13.05, constatata la presenza del numero legale, i Presidenti riprendono i lavori della riunione.

La funzionaria Migliorini illustra l'osservazione n. 120 “1. Nell'elaborato QP F1.4 e F1.7 del PABE è indicato il perimetro delle aree in disponibilità della cava 102. Tale perimetro, che corrisponde presumibilmente al perimetro su base catastale indicato nell'allegato 1 della Determina n. 33/2017 relativa alla cava 102 (agli atti degli uffici comunali), presenta i limiti della sua elaborazione su planimetria catastale. Infatti sono esclusi vari tratti della strada di arroccamento integralmente descritta e inclusa nel piano di coltivazione autorizzato, come si evince dalla foto aerea, Scheda 6 - H1 del Rapporto Ambientale, ancorché parte, a vario titolo, delle aree in disponibilità della cava 102 (Allegato A). L'area in disponibilità indicata negli elaborati del PABE, per la parte relativa alla cava 102, inoltre, non tiene conto della coincidenza tra le aree estrattive del Piano Strutturale e le aree a vario titolo in disponibilità alla cava 102, per le parti interne al perimetro dei bacini estrattivi (Allegato A e B) 2. Nell'elaborato QP F1.4 e F1.7 del PABE nell'area terminale sud del ravaneto- strada di arroccamento della cava 102 sono indicati i rami di un corso d'acqua non visibili e per larga parte non previsti dal reticolo idrografico 2019” chiede: “1. La rettifica negli atti del PABE del perimetro delle aree indisponibilità in conformità allo stato dei luoghi e fino al perimetro dei bacini estrattivi; 2. lo stralcio dei rami del corso d'acqua in relazione al reticolo 2019, ivi compresa la parte sotto il tratto iniziale della strada di arroccamento, in adeguamento allo stato dei luoghi”. La funzionaria ne illustra l'istruttoria tecnica “120.1) Non si ritiene accoglibile. Il quadro conoscitivo su cui fonda il progetto urbanistico è riferito alla data del 30.06.2018. A tale data sono riferite quindi anche le aree in disponibilità indicate nel piano. 120.2) Non si ritiene accoglibile in quanto non pertinente. L'area retinata di azzurro presente nelle tavole della serie F1 corrisponde alle “Fosse Demaniali” definite catastalmente che il PABE recepisce e trascrive nella medesima perimetrazione”. La funzionaria afferma che per l'osservazione n. 121 si richiamano le controdeduzioni all'osservazione n. 91 (Confindustria Livorno e Massa Carrara) e illustra la richiesta dell'osservazione n. 122 “chiede: 1) La modifica dell'Allegato A delle NTA del PABE nella parte in cui assegna le quantità sostenibili alla Cava Fossagrande nr. 37 con aumento delle suddette quantità nel seguente modo: “37 Fossagrande 180.000 mc”, come motivato nell'all.1 parte integrante dell'osservazione 2) Rettifica del perimetro soggetto a vincolo forestale /boschivo come indicato nell'all. 2 parte integrante dell'osservazione 3) Rettifica “dell' area di margine”, come indicato nell'allegato parte integrante dell'osservazione 4) Eliminazione dell'area di buffer della ZPS, al limite ridotta >Z a 10 mt., come indicato nell'All. 2 parte integrante dell'osservazione”. La funzionaria ne illustra l'istruttoria tecnica “122.1) Si ritiene parzialmente accoglibile. Il dimensionamento delle quantità sostenibili è stato svolto nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave, che si basa sullo storico della produzione della cava. Dagli ulteriori approfondimenti istruttori si è potuto constatare che la cava n.37 è stata oggetto di un provvedimento di sicurezza che ha inibito gran parte del cantiere principale penalizzando sensibilmente i dati di produzione. La richiesta di ulteriore quantità sostenibile può essere accolta nei limiti dell'art. 39 comma 4) delle NTA ai fini del rispetto del dimensionamento complessivo del Piano. Si propone, pertanto, la modifica dell'allegato A alle NTA assegnando alla cava 37 una quantità sostenibile complessiva pari a 113120mc. Si rappresenta inoltre che l'art.40 delle NTA prevede la possibilità, comunque, di un incremento delle quantità complessive fino ad un massimo del 20%. 122.2) Non si ritiene accoglibile. La perimetrazione delle aree di cui al D.lgs 42/2004 art.142 comma



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

1 lett.g dei "I territori coperti da foreste o da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227" riportati nella Tavola C5.1"Carta ricognitiva dei vincoli paesaggistici del PIT-PPR" scala 1:10.000 riproduce, alla medesima scala, quanto contenuto nel PIT-PPR; tra l'altro, trattandosi di rappresentazione cartografica relativa a beni definiti "dinamici", in quanto mutabili nel tempo, la cartografia in oggetto ha carattere ricognitivo e non prescrittivo. Come stabilito dall'Elaborato 7B del PIT-PPR dovrà essere effettuato, in fase di predisposizione dei progetti, apposito rilievo a cura di tecnico specialista per verificare l'effettiva presenza di copertura arborea avente le caratteristiche del bosco ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo Regolamento di attuazione. 122.3) Non si ritiene accoglibile. Le aree di margine sono aree funzionali alle esigenze di tutela evidenziate nel Rapporto Ambientale. Ad ogni buon conto può essere proposta la modifica normativa integrando il comma 2 dell'art. 33 nel modo seguente "(...) Sono consentite varianti a compensazione volumetrica (c.d. volume zero) rispetto a quanto autorizzato che interessano aree in adiacenza alla stessa. Il calcolo dei volumi a compensazione può riguardare solo le volumetrie già autorizzate all'interno delle aree di margine". 122.4) Non si ritiene accoglibile. La fascia di tutela è individuata su tutto il territorio oggetto del PABE in relazione alla necessità di tutela complessiva di habitat e mosaici di habitat rilevati in connessione con quelli presenti all'interno dei Siti Natura 2000. Al suo interno a scala complessiva sono compresi, quindi, habitat per cui a livello nazionale, regionale e comunitario si riconoscono condizioni di criticità per quanto riguarda lo stato di conservazione. In ogni caso è consentita l'escavazione in sotterraneo in quanto si ritiene che data la distanza dal confine col sito natura 2000 non si determinino frammentazioni della collettività ecologica". La funzionaria afferma che l'istruttoria tecnica dell'osservazione n. 123 richiama le controdeduzioni relative all'osservazione n. 105 e l'osservazione n. 124 richiama le controdeduzioni dell'osservazione n. 104, entrambe già illustrate. La funzionaria illustra la richiesta dell'osservazione n. 125 "chiede: 1) modifica perimetrazione ravaneti R1 e/o R2 come descritto in elaborato Allegato Tecnico - Parte I 2) inserimento di apposita normativa per aggiornamento cartografico delle singole cave come motivato e descritto in elaborato Allegato Tecnico - Parte II 3) aumento dei volumi di quantità sostenibili nel periodo di validità del PABE a mc 456.000 come motivato e descritto in elaborato Allegato Tecnico - Parte III" precisando che l'istruttoria tecnica richiama le controdeduzioni relative all'osservazione n. 102 mentre, per quanto riguarda l'allegata osservazione Legacoop Toscana, rimanda a quanto per la stessa contro dedotto nell'osservazione n. 121. La funzionaria illustra la richiesta dell'osservazione n. 126 "1) si richiede revisione della cartografia con rappresentazione dello stato reale dei luoghi con revisione ed eliminazione di tale area arbustiva non esistente. 2) si richiede revisione della cartografia con stretto riferimento allo stato di fatto della cava e di chiarire se quanto indicato è frutto di un errore di refuso nella leggenda di pagina 13, della scheda di riferimento della cava n. 64" e la relativa istruttoria tecnica "126.1) Non si ritiene accoglibile. Trattasi di osservazione alle schede allegate al rapporto ambientale. Ad ogni buon conto si rappresenta che a seguito di specifico sopralluogo e di approfondimenti istruttori effettuati dall'Ufficio Marmo è stata verificata la presenza di copertura vegetale arbustiva. 126.2) Non si ritiene accoglibile. L'osservazione è stata trasmessa all'autorità competente per l'istruttoria in sede di parere motivato. Ove il parere motivato determini possibili variazioni che possano comportare modifiche agli elaborati di piano, ne verrà dato atto nella dichiarazione di sintesi".

Il consigliere Franco Barattini non ritiene ben chiaro se sia il sentiero che passa per la cava o la cava che passa per il sentiero.

La funzionaria Migliorini illustra la richiesta dell'osservazione n. 130a, la cui istruttoria tecnica rimanda alla risposta data all'osservazione n. 4 "chiede : di sostituire l'art. 34 comma 9 del NTA "In



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

caso di provvedimenti di messa in sicurezza ordinati dalle Amministrazioni competenti in applicazione del 25 A3 – Norme Tecniche di Attuazione d.p.r. 128/59 e del D.lgs. 624 del 1996, l'Amministrazione comunale, previa eventuale indizione di conferenza di servizi tra i soggetti interessati, potrà valutare l'opportunità di revocare l'autorizzazione all'escavazione” con “Nel caso di applicazione delle fattispecie previste dall'art 17 del PIT (tutela della sicurezza) l'amministrazione comunale può richiedere la predisposizione di idonee misure di mitigazione anche previa indizione di conferenza dei servizi tra i soggetti interessati”. La funzionaria illustra l'istruttoria dell'osservazione n. 130b con cui si richiede di sopprimere le parole 'e la riattivazione di cave inattive' dal testo dell'art. 27 comma 3 “non si ritiene accoglibile. La fascia individuata di 300 metri è stata ritenuta idonea garantire in modo efficace la tutela delle sorgenti captate e pertanto si ritiene opportuno che non vengano attivati nuove attività di coltivazione”. La funzionaria illustra l'osservazione n. 130c e la relativa istruttoria “chiede: le seguenti modifiche/correzioni Soppressione del punto c del comma 7 dell'art. 8 e sostituzione con: ‘Il PABE salvaguarda vette e crinali individuati come integri nelle tavole. Sono considerati integri i crinali che ai sensi dell'art. 7 e del comma 13 dell'art 17 del PIT non hanno subito modifiche tali da determinare il venir meno delle loro caratteristiche fisiche e geomorfologiche a scala territoriale. I piani di coltivazione che insistono su aree in disponibilità ove siano presenti crinali integri devono contenere in allegato una relazione asseverata da tecnico specializzato, che dimostri che gli interventi non interferiranno in modo significativo con l'integrità di vette e crinali. In tal caso le nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti potranno avvenire solo in sotterraneo” “non si ritiene accoglibile. I crinali e le vette da tutelare di cui all'art.8 lettera c) costituiscono elemento fondativo del piano attuativo in quanto componenti paesaggistiche da preservare e valorizzare come previsto dal PIT-PPR. Come descritto nei paragrafi 3.2 e 4.2 della relazione illustrativa del PABE (Elaborato A1) è stato condotto uno specifico studio relativo alla morfologia e all'intervisibilità finalizzato all'individuazione di tali crinali. L'osservazione presentata non apporta nuovi elementi conoscitivi che conducano a una diversa valutazione”. La funzionaria illustra l'osservazione n. 131 “Osservazione n. 1 Area in disponibilità della cava ex art. 38 della LRT 35/2015 Si osserva l'erronea perimetrazione dell'area in disponibilità della CAVA N. 67, in quanto della stessa risulta escluso, in difetto l'area distinta al mappale n. 192 del foglio n. 26. Osservazione n. 2 Presenza di Cava Lunense Si osserva il mancato riscontro in sito di evidenze utili alla determinazione della presenza della “Cava lunense” indicata nella scheda. Osservazione n. 3 Art. 32 Ravaneti a pericolosità geomorfologica Si osserva la mancanza di cartografia aggiornata con evidenti errori di catalogazione e di accertamento della reale situazione dei luoghi. Si ritiene opportuno che il Comune esegua una ricognizione e un aggiornamento della cartografia relativa, individuando puntualmente i ravaneti che realmente necessitano del progetto di messa in sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo e che vengono ancora configurati come ravaneti a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata. 1) Pertanto si richiede revisione della cartografia inserimento del mappale omesso dalla perimetrazione suddetta. 2) Pertanto si richiede revisione della cartografia con stretto riferimento allo stato di fatto della cava. 3) Pertanto si richiede revisione della cartografia con stretto riferimento allo stato di fatto della cava”. La funzionaria ne illustra l'istruttoria tecnica “131.1) si ritiene accoglibile. Trattasi di errore materiale, pertanto si propone l'inserimento dell'area in disponibilità corretta con conseguente modifica della Tav F 1.4. 131.2) Si ritiene parzialmente accoglibile. Gli elaborati progettuali (serie di tavole F1) perimetrano le aree ove si riconosce la presenza di cave storiche romane, medievali e post-medievali che comprendono anche le aree ove sono presenti tracce di cave lunensi. La disciplina del Piano definisce norme di tutela volte alla conservazione delle cave storiche, comprese quelle lunensi, all'interno dei bacini. Per quanto attiene alla presenza del tematismo “cave lunensi” nell'Elaborato A1.3 “Schede sintetiche delle singole



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

cave”, elaborato non prescrittivo ai sensi dell’art.2 delle NTA, si rappresenta che da approfondimenti ulteriori, lo stesso presenta una non corretta localizzazione dell’informazione e pertanto si ritiene opportuno procedere alla eliminazione di tale tematismo. 131.3) Non si ritiene accoglibile. Le aree a pericolosità geomorfologica deriva dal quadro conoscitivo del Piano Strutturale e pertanto l’eventuale modifica non è pertinente al presente PABE. Ad ogni buon conto la “non pericolosità del deposito” può essere dimostrata con le procedure dell’art.32”. La funzionaria illustra l’osservazione n. 133 “ad integrazione della precedente osservazione alla delibera di adozione del P.A.B.E., si ribadisce che la società Marmi Pregiati Carrara S.r.l. per eseguire i lavori di tipo preparatorio e di messa in sicurezza nell’ambito dell’area a autorizzata della cava Battaglino C n° 56 ha sostenuto un notevole impegno economico per i quali, ha dovuto richiedere l’applicazione dell’art. 58/bis Legge 35/2015 allo scopo di sanare le notevoli quantità di materiale sterile altamente fratturato abbattuto per urgenti e improrogabili motivi di sicurezza e stabilità del monte. Tra i lavori improduttivi e di preparazione è stato necessario collegare i piazzali operativi posti a diverso livello realizzando dei tronchi di strada d’arroccamento e rampe d’accesso che hanno uno sviluppo complessivo di circa 450 ml. Considerato che: - La superficie complessiva dell’area di cava è di circa 110.000 Mq e tale estensione consente di lavorare contemporaneamente in più cantieri posti a distanza di sicurezza. - Prima della scadenza dell’autorizzazione di cui alla determina n° 73 del 01 giugno 2018 prevista in data 31/05/2021 è necessario presentare nuova istanza ai Comune di Carrara per ottenere una nuova autorizzazione all’attività estrattiva. In tale domanda saranno previsti i lavori di coltivazione di cui alla 2° fase lavorativa. La fase lavorativa n° 2 è rimasta sospesa nelle more di approvazione del P.A.B.E. Per consentire alla soc. Marmi Pregiati Carrara S.r.l. di effettuare investimenti finalizzati a creare nuovi posti di lavoro, acquistando attrezzature e macchinari adeguati a sviluppare la lavorazione nel tempo in sicurezza e in modo razionale” chiede “che l’integrazione delle quantità sostenibili richiesta con la precedente istanza di osservazione nella quantità di Mc 200.000 siano integrate con ulteriori Mc 60.000 per una quantità sostenibile complessiva di Mc 260.000”. La funzionaria ne illustra l’istruttoria tecnica “non si ritiene accoglibile. Il dimensionamento delle quantità sostenibili è stato svolto nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave, che si basa sullo storico della produzione della cava. Nell’osservazione non sono state segnalate particolari anomalie riguardanti la produzione passata. In questi casi è comunque possibile attingere alle ulteriori quantità previste dall’art. 40 delle NTA”.

Il presidente Montesarchio ringrazia i dirigenti e i funzionari per l’istruttoria tecnica portata a termine e per averla illustrata con chiarezza e precisione nelle riunioni congiunte svolte dalle Commissioni Consiliari 3^, 6^ e 8^.

I Presidenti ringraziano i presenti intervenuti all’incontro odierno e dichiarano chiusa la seduta alle ore 13.30.

Il Presidente della Commissione 3^
F.to Stefano Dell’Amico

Il Presidente della Commissione 6^
F.to Daniele Raggi

Il Presidente della Commissione 8^
F.to Giovanni Montesarchio

La Segretaria verbalizzante
F.to Erika Evangelisti